



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti	Presidente
dott. Angela Baraldi	Giudice rel.
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 12 aprile 2021  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **13488/2020** promosso da:

(C.F. ] ) con il patrocinio dell'avv. MAESTRI  
ANDREA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA A. MEUCCI N. 7/D 48124 RAVENNA  
presso il difensore avv. MAESTRI ANDREA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO  
INTERNO** (C.F. 92087690407) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv.

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 6 novembre 2020, il ricorrente, cittadino tunisino, nato il 27/06/1992,  
ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per  
il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, Sezione di Forli-Cesena notificatogli in  
data 22 ottobre 2020 – con il quale gli veniva negato “per manifesta infondatezza” il  
riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale si è costituita con memoria  
difensiva ed ha depositato la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D. L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa  
all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente, ha dichiarato: *“-di essere cittadino tunisino, nato a Mahdia, dove viveva fino al momento della partenza dal paese di origine; -di non appartenere a nessun gruppo o minoranza e di essere di religione musulmana; -di avere studiato frequentando la scuola superiore e di avere successivamente seguito un corso per massaggi, senza meglio precisare; -di avere lavorato per tre anni in un hotel; -di non avere svolto il servizio militare in Tunisia; -di avere legami familiari nel paese di origine dove vive la famiglia ma di essere in contatto solo con la famiglia; -in epoca collocata a quando il richiedente aveva circa 8 anni subiva violenza sessuale da un vicino di casa di nome Anwar; -il richiedente riferiva l’episodio alla famiglia che non gli credeva, sicché lo stesso riferisce di avere sempre vissuto “nell’ombra” venendo ignorato e subendo violenza verbale; -successivamente i familiari vedevano le foto dell’accaduto e credevano al figlio senza tuttavia sporgere denuncia; -nel 2010 il colpevole veniva arrestato a seguito di una denuncia da parte di altri; -il richiedente precisa che l’intero quartiere aveva un atteggiamento simile a quello dei familiari nei suoi confronti e che per tale ragione decideva di trasferirsi a vivere con alcuni amici in epoca collocata al 2011; -dal 2013 il richiedente iniziava a frequentare l’associazione “sole” che offriva aiuto e supporto; -in epoca collocata al capodanno 2019 l’auto del richiedente veniva bruciata, precisando che alcuni giorni lo stesso trovava sulla macchina delle scritte, e si recava presso le autorità per una denuncia; -nel corso dell’aprile 2020 a causa del costante stress per la generale situazione decideva di lasciare la Tunisia facendo ingresso in Italia nello stesso mese;... in caso di rimpatrio nel paese di origine a specifica domanda ha dichiarato di non volere fare rientro per la famiglia e l’atteggiamento delle persone”*.

La CT, alla luce delle dichiarazioni rese dall’istante, dalle prove documentali depositate e dall’esame delle fonti visionate dalla Commissione, ha considerato:

*-“credibili gli elementi relativi alla nazionalità tunisina e la provenienza, alla luce del complessivo profilo etno linguistico e pertanto tali elementi sono accettati”;*

*-“non credibili gli elementi relativi alla vicenda narrata in sede di audizione, precisando che le dichiarazioni del richiedente sono apparse vaghe, lacunose, non sufficientemente dettagliate e sotto alcuni aspetti contraddittorie. Il richiedente spiega di avere lasciato il proprio paese di origine a causa di una generale situazione di difficoltà patita per il trattamento che la famiglia e la comunità gli riservava a fronte dell’aver subito una violenza durante l’infanzia. Sul punto però emerge una rilevante incongruenza in quanto lo stesso afferma di essersi avvicinato a partire dal 2013 ad una associazione “Sole” che lo aiutava e forniva sostegno e protezione e di avere condotto una vita normale, andando anche a vivere dal 2011 con alcuni amici. Alla luce quindi della sue stesse dichiarazioni non appare credibile dunque che vivesse in una condizione di estremo disagio a*

*fronte di quanto vissuto. In ogni caso l'esistenza stessa della associazione e il dichiarato supporto dimostrano una attivazione a protezione nei suoi confronti; la stessa cosa si evince, esulando da valutazioni di credibilità, circa l'atteggiamento delle istituzioni presso cui farebbe denuncia in occasione dell'incendio dell'auto. Su questo punto però non è chiaro come a distanza di così tanti anni l'episodio sia riconducibile a quanto occorso nell'infanzia. Alla stessa maniera non si comprende quale sia la ragione scatenante che proprio nel corso del 2020 spinge il richiedente a lasciare il proprio paese; anche sollecitato esplicitamente sul punto lo stesso non fornisce una spiegazione, limitandosi a dichiarare di non riuscire più a sopportare lo stress e di avere iniziato a perdere capelli. Rispetto invece alla vicenda iniziale e all'atteggiamento della famiglia si sollevano forti dubbi di credibilità preso atto della mancanza di dettagli e delle poche informazioni che il ricorrente ha fornito; giova però mettere in luce che lo stesso non viene mai cacciato dalla abitazione familiare ma è lui stesso che decide di lasciare detta abitazione. Nel narrato si registrano numerose altre incongruenze ed elementi di non plausibilità: il ricorrente spiega che i familiari avrebbero creduto all'accaduto dopo avere visto delle foto; approfondendo il punto emerge che sarebbe stato il colpevole a mostrare a terzi le foto. Non è minimamente credibile che una persona che si è macchiata di un crimine di tale gravità, punito in Tunisia, decida di farne un vanto mostrando le foto. Alla stessa maniera non appare plausibile la spiegazione data dal richiedente circa il motivo per il quale passasse spesso dalla proprietà del colpevole che vendeva alcolici, così come emerge dal verbale. Ultimo elemento che preme mettere in luce è dato dal fatto che il richiedente cita l'Associazione Shams, Sole, come supporto definendola come una associazione che fa manifestazioni per i minori; dalla ricerca emerge che detta associazione si occupa dei diritti delle persone lgbt e non dei minori così come dichiarato. Ulteriormente sollecitato cerca di descrivere un simbolo dell'associazione che lo stesso disegna su un foglio conservato agli atti e che non corrisponde al logo dell'associazione, facendo quindi emergere dubbi sul fatto che realmente abbia frequentato tale ambiente ( si veda: <https://www.agenzianova.com/a/0/2910705/2020-04-25/tunisia-associazione-lgbt-shamsriconosciute-le-prime-nozze-gay-del-mondo-arabo> ). A completezza si evidenzia anche che il ricorrente non ha prodotto documentazione alcuna a supporto della propria domanda di protezione”.*

La CT ha considerato come le circostanze riportate dal ricorrente non fossero, quindi, riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, provenendo, peraltro, anche da un Paese definito “sicuro” dal D.M. del 4 ottobre

2019 concernente, appunto, l' "Individuazione dei Paesi di origine sicuri", ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la difesa la quale, preliminarmente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 comma 1 lett. c ter), 28 bis comma 1 bis, 28 ter comma 1 lett.b) d.lgs. 25/2008 e del d.m. 04/10/2019 del Ministero degli Esteri per asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 113 e 117 della Costituzione con conseguente richiesta di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ha poi chiesto, nel merito, il riconoscimento della protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 – art. 19 co. 1.1 D.Lgs. 286/98.

All'udienza dell'8 febbraio 2020, dopo un breve differimento per indisponibilità dell'interprete di propria fiducia, il ricorrente, dinanzi al giudice appartenente all'Ufficio del Processo, ha testualmente dichiarato:

*“Ho lasciato il mio Paese nell'aprile 2020.*

*Sono giunto in Italia sempre ad aprile del 2020, dopo un giorno di viaggio. Mi sono imbarcato e sono approdato a Lampedusa.*

*Sono nato il 27 GIUGNO 1992 a ' ' ' ' , in Tunisia.*

*Ho vissuto lì.*

*Ho frequentato la scuola fino al liceo ma non ho conseguito il diploma per mancato superamento dell'esame finale. Poi ho così seguito alcuni corsi professionali per massaggi.*

*Ho lavorato in hotel per tre anni sia a ' ' ' ' e sia a ' ' ' ' .*

*Sono mussulmano.*

*I miei genitori sono entrambi vivi, mio padre è saldatore, mia madre è insegnante di religione in una scuola per bambini. Ho una sorella più piccola di me, lei ha 21 anni. Sono in contatto telefonico solo con mia sorella.*

*ADR: Per quali ragioni è partito dal suo Paese? Vuole raccontarmelo?*

*Quando avevo otto anni io ho subito una violenza. Ed è da quel momento che per la mia famiglia io non sono più esistito. Soltanto mia sorella riusciva a darmi un po' di conforto e a consolarmi: ecco perché sono rimasto in contatto solo con lei. La mia famiglia non mi ha creduto, l'uomo che ha abusato di me faceva vedere in giro foto e filmati sulla violenza perpetrata nei miei confronti. Lui era potente e conosciuto nel quartiere e così nessuno poteva dirgli o fargli alcunché. I miei familiari erano molti religiosi, non volevano credere a quanto accadutomi. Anche la gente del quartiere, dopo il fatto, aveva iniziato ad appellarmi con nomi infamanti ed è arrivata fino al punto di bruciarmi anche la macchina.*

ADR: Prima della violenza che ho subito la mia famiglia mi trattava bene, comunque in maniera normale. Dopo non mi ha creduto e non mi ha più considerato. Ecco perché non sono più in contatto con loro.

ADR: L'uomo che mi ha violentato era un mio vicino di casa, rivendeva bevande alcoliche ed era un criminale. Quando prima ho riferito che era un uomo potente volevo intendere che era un boss, che incuteva timore. Per questo tutti lo temevano e non osavano contrastarlo.

ADR: io sono stato adescato da quest'uomo che si chiama Anwar Ibrahim, lui era sempre per le strade del quartiere, dava ai bambini un po' di soldi per fargli diverse commissioni ed è così che ha usato violenza nei miei confronti. E' successo solo una volta ma poi lui ha iniziato a fare vedere in giro alcuni filmati e due foto della violenza usata verso di me.

ADR: quest'uomo aveva sia un video di pochi secondi e sia due foto.

ADR: La Commissione non mi ha chiesto anche se lui avesse un video ma solo foto.

ADR: Io non ho raccontato subito ai miei genitori quanto accadutomi. L'uomo mi aveva minacciato se solo avessi raccontato la vicenda a qualcuno.

ADR: io ho saputo per primo dell'esistenza di queste foto e così ho deciso, non ricordo bene dopo quanto tempo, di raccontare il fatto alla mia famiglia che però inizialmente non mi ha creduto. Solo dopo le fotografie mi ha dato ragione.

ADR: non so per quale motivo i miei genitori non mi abbiano creduto, immagino che essendo molto religiosi non volessero ascoltare queste storie.

ADR: dopo che hanno visto le fotografie allora mi hanno creduto.

ADR: un conoscente al quale Anwar aveva mostrato le fotografie le ha poi mostrate ai miei genitori.

ADR: i miei genitori non hanno mai avuto in mano le foto le hanno solo viste.

ADR: queste foto ritraevano me e lui nudi ma se posso non vorrei ricordare ancora queste cose.

AD: Se dopo queste foto la sua famiglia le ha creduto, sa se poi è anche andata a sporgere denuncia o comunque l'ha aiutata a superare questo momento?

No, i miei familiari non hanno denunciato l'uomo, mi dicevano che io ero andato a cercarmi i problemi, che in qualche modo l'avevo voluto anche io.

ADR: so che l'uomo è in prigione, così ho sentito dire.

ADR: ho sentito che lui aveva usato violenza anche nei confronti di un altro ragazzino e così è finito in prigione da circa un mese.

AD: Anche alla Commissione ha riferito che l'uomo era in carcere per aver abusato di un altro ragazzino, è corretto?

Si, più di recente mia sorella mi ha riferito che l'uomo ha avuto anche problemi con la droga.

ADR: *Quando mi ha detto che la sua famiglia ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti dopo il fatto cosa le è successo, come l'hanno trattata in particolare, essendo anche trascorsi 20 anni dai fatti fin o al momento della sua partenza dal paese?*

*Per la mia famiglia io non esistevo.*

ADR: *si, io sono rimasto nella mia casa con i miei genitori.*

ADR: *si sono andato a scuola fino al liceo.*

ADR: *no, non abbiamo più parlato della vicenda in famiglia. L'unico rapporto che ho conservato negli anni è stato quello con mia sorella però di nascosto.*

ADR: *i miei genitori non volevano che lei parlasse con me.*

ADR: *no, i miei genitori non mi hanno mai allontanato o cacciato di casa, non mi consideravano e basta.*

ADR: *quel giorno l'uomo, \_\_\_\_\_ mi aveva dato dei soldi per comprargli qualcosa e poi si è avvicinato e ha abusato di me.*

ADR: *no, io non ho mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno.*

ADR: *a \_\_\_\_\_ c'era un'associazione che aiuta chi subisce violenza ed aiuta gli LGBT.*

ADR: *nel 2011 ho avanzato richiesta di partecipazione a questa associazione.*

ADR: *la mia richiesta è stata accettata, ho così iniziato a frequentare questa associazione, mi recavo alle riunioni, ognuno parlava della propria situazione, come la povertà. Così sono stato aiutato.*

ADR: *questa associazione si chiama Chams, che significa "Sole".*

ADR: *questa associazione si limita solo a svolgere questa attività di ascolto o anche altro?*

*Si, ci sono persone che aiutano, organizzano manifestazione.*

ADR: *Dopo l'arresto dell'uomo per una vicenda analoga alla sua non sono cambiati i rapporti con i suoi genitori?*

*No.*

ADR: *mi sono recato in questa associazione sei volte.*

ADR: *l'ultima nel 2019 ma sono ancora in contatto con loro grazie ai social media.*

ADR: *so che questa associazione si chiama Sole per dare la luce dopo un periodo buio di discriminazione.*

ADR: *questa associazione ha una bandiera.*

ADR: *Riesce a descrivermela, a indicare qualche dettaglio?*

*Questa bandiera ha dei colori.*

ADR: *quali?*

*Riporta i colori dell'arcobaleno in linea orizzontale.*

*ADR: questa associazione rilascia tesserini.*

*ADR: io l'ho avuto nel 2011 ma è in Tunisia, qui non c'è l'ho.*

*ADR: Prima mi ha detto di avere ancora contatti con questa associazione tramite i social, può chiarire?*

*Si può scrivere in maniera anonima sulla pagina Facebook di questa associazione, si racconta un fatto e poi vengono pubblicati i relativi commenti.*

*ADR: sì, io ho scritto su questa pagina a commento dei fatti raccontati da altri.*

*ADR: sì, io ho postato alcuni commenti sempre in maniera anonima.*

*ADR: i racconti riportati su questa pagina fanno riferimento a rapporti omosessuali o lesbici, alle violenze che queste persone subiscono.*

*AD: Lei prima ha raccontato di essere insultato dalla gente del quartiere. Può chiarire?*

*Le persone della comunità mi prendevano a male parole.*

*ADR: sì, questo è successo fino a quando non sono partito dal paese. Anche quando mi recavo a lavorare in altri posti ricevevo lo stesso trattamento.*

*ADR: Le è stato riservato questo trattamento sia dalla sua famiglia e sia dalla gente del quartiere per tanto tempo, quasi 20 anni. Non ha mai pensato di andarsene prima?*

*L'ho fatto quando ho potuto andarmene per le vie legali.*

*ADR: sì come le ho riferito prima la violenza da parte di quell'uomo è avvenuta una sola volta.*

*ADR: alla Commissione ho detto che non era la prima volta perché intendevo dire che non era la prima volta che io frequentavo quell'uomo ma la violenza è avvenuta una sola volta.*

*ADR: la mia macchina è stata incendiata la sera di Capodanno.*

*ADR: sì, è successo a Mahdia. La macchina era parcheggiata nelle vicinanze della mia casa, quella dei miei genitori.*

*ADR: gli autori del fatto sono state le persone del quartiere. Lo dico perché ho sporto denuncia nei loro confronti.*

*ADR: era un gruppo di persone ma quelli che materialmente hanno incendiato la mia macchina erano tre.*

*ADR: sì, io li conoscevo. Ho fatto i loro nomi alla Polizia.*

*ADR: non ho la copia della denuncia con me, la ho in Tunisia. Se vuole posso portarla.*

*ADR: queste persone hanno fatto questa cosa nei miei confronti sempre perché dopo che mi insultavano per quello che mi era successo da piccolo in continuazione sono passati a cose più pesanti quali appunto incendiarmi la macchina.*

*ADR: no, io non avevo denunciato le ingiurie. In Tunisia non funziona come qui in Italia. La Polizia mi avrebbe risposto di insultare anche io queste persone.*

*ADR: Per l'incendio mi sono rivolto alla Polizia perché quella volta il fatto ha provocato una situazione più grande, sarebbe comunque accorsa la Polizia. In Tunisia c'è un sistema di autogiustizia.*

*ADR: so che ci sono state due udienze in Tribunale e che poi gli autori dell'incendio sono stati condannati al pagamento di una multa.*

*ADR: l'incendio è avvenuto la notte di Capodanno del 2018. Doveva iniziare, cioè, l'anno 2019.*

*ADR: no, io non ho avuto il risarcimento per la mia macchina.*

*ADR: queste persone non sono state arrestate per questo episodio.*

*ADR: no, non ho ricevuto minacce da parte loro.*

*ADR: in Italia vivo a , in un appartamento con alcuni amici, uno connazionale e uno italiano. Non sono inserito in progetti di accoglienza.*

*ADR: no, non lavoro.*

*ADR: Dalla Tunisia mi mandano i soldi con i quali vivo.*

*ADR: alcuni amici a cui ho lasciato i miei risparmi mi inviano denaro.*

*ADR: quando sono partito non lavoravo.*

*ADR: già da circa due anni prima della mia partenza non lavoravo più in hotel. Ogni tanto mi arrangiavo in alcuni lavori, facevo i massaggi privatamente, nelle case delle persone che me li richiedevano.*

*ADR: avrei paura del mio passato buio se facessi ritorno nel mio Paese, di rivivere ancora quello che ho già vissuto.*

*ADR: si, sto bene in salute.*

*ADR dell'avv. Raiano: si, devo iniziare un apprendistato come operaio edile. L'amico italiano che abita con me mi ha trovato questa opportunità lavorativa.*

*L'avv. Raiano chiede la concessione di un termine al fine di poter far depositare la copia della disponibilità lavorativa alla quale il ricorrente ha fatto riferimento.*

*ADR: no, non voglio aggiungere altro".*

Preliminarmente (cfr., da ultimo, Cass. 12 maggio 2020, n. 8819) occorre precisare che, a prescindere dalla domanda avanzata nel ricorso, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo una forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici adottati a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali.

Venendo al merito, il ricorrente ha sottoposto alla valutazione del Collegio un *claim* per omosessualità imputata a causa di una violenza sessuale subita da bambino.

Va innanzitutto premesso che la Tunisia è stato il 45° Stato ad aderire alla Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201 - "Convenzione di Lanzarote" <https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention> ). Si è trattato di un evento dalla "forte valenza simbolica", ha dichiarato la Vice Segretario generale del Consiglio d'Europa, ponendo l'accento sul fatto che la Tunisia è stato il primo paese non membro ad aderire alla Convenzione. "Il nostro lavoro volto alla criminalizzazione dei reati sessuali a danno di minori, alla protezione delle vittime e al perseguimento degli autori di tali reati si estende ormai oltre i confini europei", ha aggiunto. La Convenzione è entrata in vigore in Tunisia il 1° febbraio 2020 (<https://www.coe.int/it/web/portal/-/tunisia-joins-council-of-europe-convention-to-protect-children-against-sexual-violence> ). Tuttavia, un rapporto di dicembre 2019 UNICEF, ripreso in un articolo della stampa tunisina, riporta: *“La Tunisia è diventata il primo stato non membro a firmare la convenzione del Consiglio d'Europa che protegge i bambini dagli abusi sessuali. La cosiddetta convenzione di Lanzarote, che entrerà in vigore in Tunisia nel febbraio 2020, prevede che i paesi firmatari introducano una legislazione ad ampio raggio e altre misure per prevenire tali abusi. **Ma mentre la firma è l'ultimo impegno verso strumenti internazionali volti a fermare l'abuso sui bambini, le pratiche abusive in generale rimangono molto diffuse secondo recenti statistiche ufficiali.** Un sondaggio su quasi 12.000 famiglie condotto nel 2018 dall'Istituto Nazionale di Statistica (INS) dello stato sulla condizione di madri e figli ha rilevato che l'88,1% dei bambini tra 1 e 14 anni sono stati soggetti a una forma di violenza [...] **La violenza contro i bambini potrebbe causare alcuni problemi di sviluppo importanti, e questo potrebbe manifestarsi negli anni dell'adolescenza dove potrebbero sperimentare il fallimento scolastico e alla fine abbandonare la scuola**”, ha detto a Meshkal Nesrine Ajimi, una psicologa clinica specializzata in infanzia e adolescenza. [...] **Le vittime di tutte le forme di abuso infantile hanno anche maggiori probabilità di sperimentare la tossicodipendenza e di soffrire di diversi problemi di salute mentale come la depressione e i disturbi d'ansia se il problema non viene affrontato in giovane età**, ha spiegato Ajimi. La Commissione statale per la protezione dell'infanzia della Tunisia non ha ancora investito in uno sforzo sostenibile per sorvegliare lo stato dei bambini in Tunisia, sostiene Dridi. Lo stato ha preso misure eccezionali in alcuni casi che hanno ricevuto una massiccia attenzione dei media, come il caso della scuola Regueb. Tuttavia, altri incidenti importanti sono generalmente trascurati, ha aggiunto Dridi. Popolarmente noto come “The Quranic Regueb School Affair”, un comunicato stampa del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2019 ha rivelato che 42 bambini dai 10 ai 18 anni in un collegio coranico a Regueb, Sidi Bouzid sono stati sottoposti a negligenza, nonché ad abusi fisici e sessuali. “In Tunisia, alleviamo i nostri figli a sentirsi in diritto di usare la violenza. Se subisci violenza nel tuo quartiere o nella tua scuola, i tuoi genitori ti picchiano quando torni a casa*

*perché non hai "reagito". " Parlando dalla sua prospettiva professionale, Ajimi identifica la mancanza di comunicazione e di relazioni rigide tra i bambini e i loro genitori come una delle cause principali di questo fenomeno. "Ai bambini viene spesso insegnato che la violenza è uguale all'amore, al punto che diventa la norma", ha detto. Moez Cherif, un pediatra e presidente dell'Associazione tunisina per la difesa dei bambini, ha detto che non è solo lo stato a non prestare abbastanza attenzione alla questione degli abusi sui bambini. Dice che anche la società civile e i media stanno ignorando la questione. "Quando si nota che il 70 per cento dei casi di violenza sessuale affrontati dal Dipartimento di medicina legale tunisino sono casi di bambini, si può dedurre la situazione allarmante in Tunisia"[...] Secondo Cherif, i casi di abuso sessuale contro i bambini hanno solo un tasso di condanna dell'1% nei tribunali [...] Egli crede che questo sia dovuto alla natura conservatrice del sistema giudiziario tunisino, e alle opinioni socialmente conservatrici di molti giudici tunisini. Cherif ha detto a Meshkal che lo stato non ha investito in una seria campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui bambini e, cosa più importante, che la legge tunisina non riconosce i bambini che sono vittime di violenza come vittime, cosa che lui vede come necessaria al fine di fornire sia la protezione che il follow-up psicologico ai bambini abusati". (Meskal, Despite Legal Reforms, Child Abuse is Widespread in Tunisia <https://meshkal.org/?p=640> ). La diffusione degli abusi nei confronti dei minori, e l'incapacità dello Stato tunisino di tutelarli, ancora oggi, è confermata da numerosi report, tra cui uno di Amnesty International, del Febbraio 2019, che riporta: "Il 4 febbraio, Amnesty International è stata invitata a un incontro al ministero tunisino dei diritti umani per discutere della situazione dei bambini affidati allo stato. Durante l'incontro Amnesty International ha ribadito la sua posizione contro l'uso di esami anali come mezzo per trovare prove di abusi sessuali contro i bambini" (<https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3099172019ENGLISH.pdf> ).*

Quanto riportato dal ricorrente circa l'abuso subito da bambino è pertanto riscontrato come conforme alle COI reperite sulla diffusione degli abusi sui minori in Tunisia. Nell'ultimo anno, la consapevolezza degli uomini che hanno subito violenza da bambini in Tunisia è aumentata grazie anche al movimento EnaZeda, il 'me too' tunisino. Nell'articolo già indicato si legge: "Nel frattempo, una recente campagna sui social media intitolata #EnaZeda, o #MeToo in dialetto tunisino, ha visto decine di persone condividere pubblicamente, anche se spesso in modo anonimo, storie di abusi sessuali subiti da bambini. Tutte le forme di abuso infantile subite non sono solo traumi personali, ma hanno anche conseguenze più ampie per la società, secondo i ricercatori che lavorano per affrontare il fenomeno in Tunisia"(Meskal, Despite Legal Reforms, Child Abuse is Widespread in Tunisia <https://meshkal.org/?p=640> ). Sul medesimo tema, un articolo del 2020 della stampa locale riporta: "La minaccia del carcere e gli stereotipi sociali scoraggiano molti

sopravvissuti maschi dal parlare, ma un nuovo movimento, EnaZeda, sta cercando di contrastare queste sfide. **Gli uomini di EnaZeda hanno condiviso storie di abusi sessuali che sono accaduti loro in età molto giovane, compiuti da membri della famiglia, vicini di casa, medici o insegnanti. Hanno anche rivelato esperienze nei locali notturni e nei trasporti pubblici. Inoltre, un gran numero di uomini denuncia molestie sessuali e abusi da parte di membri della polizia e dell'esercito [...] (MEE, Tunisia: Male survivors of sexual assault determined to speak out despite risks <https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-enazed-male-survivors-sexual-assault> ).**

A fronte di tali informazioni, non trova più spazio la censura della Commissione che rilevava nel provvedimento di diniego: “*Nel narrato si registrano numerose altre incongruenze ed elementi di non plausibilità: il ricorrente spiega che i familiari avrebbero creduto all'accaduto dopo avere visto delle foto; approfondendo il punto emerge che sarebbe stato il colpevole a mostrare a terzi le foto. Non è minimamente credibile che una persona che si è macchiata di un crimine di tale gravità, punito in Tunisia, decida di farne un vanto mostrando le foto*”. Invero, da una parte il ricorrente rappresenta con dovizia di dettagli il profilo dell'abusante (cfr. *L'uomo che mi ha violentato era un mio vicino di casa, rivendeva bevande alcoliche ed era un criminale. Quando prima ho riferito che era un uomo potente volevo intendere che era un boss, che incuteva timore. Per questo tutti lo temevano e non osavano contrastarlo. ADR: io sono stato adescato da quest'uomo che si chiama Anwar Ibrahim, lui era sempre per le strade del quartiere, dava ai bambini un po' di soldi per fargli diverse commissioni ed è così che ha usato violenza nei miei confronti*); dall'altra le COI reperite dimostrano il clima di omertà e tolleranza da parte della società e delle autorità nei confronti degli abusi sui bambini. In particolare, le autorità ed il sistema legislativo e giudiziario tunisino erano allora, e sono ancora, non in grado di tutelare i minori coinvolti.

Invero, circa il contesto legale in cui il ricorrente ha vissuto dal momento dell'abuso e fino alla partenza dal paese, si osserva quanto segue. Nonostante alcuni emendamenti positivi al codice penale, la violenza sessuale continua a essere affrontata nel quadro dei crimini contro la "decenza" piuttosto che una violazione dell'integrità corporea e dell'autonomia sessuale di un individuo. Inoltre, la legislazione tunisina che criminalizza stupro e la violenza sessuale è restrittiva, specifica per genere e non riesce a definire l'atto dello stupro in modo coerente con le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani. Secondo l'articolo 227 del codice penale, chiunque abbia rapporti sessuali con una donna senza il suo consenso attraverso l'uso o la minaccia di usare la violenza o le armi è punito con la morte. L'articolo impone la stessa pena a chiunque abbia rapporti sessuali forzati con una bambina di età inferiore ai 10 anni senza l'uso o la minaccia dell'uso della violenza. In tutti altri casi, i rapporti sessuali senza il consenso di una femmina – fissato all'età di 13 anni – che non comportano l'uso o la minaccia dell'uso della violenza e delle armi sono puniti con

l'ergastolo. La definizione di stupro nell'articolo 227 è generalmente intesa come la penetrazione non consensuale della vagina da parte del pene. Tale definizione non è coerente con i principi dei diritti umani secondo i quali lo stupro comprende anche la penetrazione, per quanto lieve, di qualsiasi parte del corpo della vittima o dell'autore con un organo sessuale o dell'apertura anale o genitale della vittima con qualsiasi oggetto o qualsiasi altra parte del corpo. **Definendo lo stupro come "rapporti sessuali forzati con una donna", la definizione esclude anche la possibilità di stupro di uomini e ragazzi** (Amnesty International, Tunisia Assaulted and Accused <https://www.amnestyusa.org/files/tunisia-assaulted-and-accused-report.pdf>).

La legislazione tunisina richiede anche che lo stupro sia perpetrato con l'uso o la minaccia della forza, mentre gli standard internazionali riconoscono che lo stupro può essere commesso attraverso la coercizione causata da paura della violenza, costrizione, detenzione, oppressione psicologica o abuso di potere, o sfruttando approfittando di un ambiente coercitivo, o quando una persona è incapace di dare un vero consenso. Il codice penale non definisce anche altre forme di violenza sessuale come l'aggressione sessuale, l'aggressione sessuale aggravata o il contatto inappropriato. Tuttavia, tali atti possono essere perseguiti come "aggressioni indecenti" ai sensi degli articoli 228, 228bis e 229. **Il termine "aggressione indecente" non è chiaramente definito, ma è generalmente applicato per criminalizzare la condotta sessuale non consensuale che non soddisfa la definizione tunisina di stupro. Permette quindi di perseguire lo stupro di uomini e ragazzi**, ed è spesso applicato per perseguire il sesso anale non consensuale nel contesto dello stupro coniugale. (Amnesty International, Tunisia [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/TUN/INT\\_CESCR\\_CSS\\_TUN\\_24926\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/TUN/INT_CESCR_CSS_TUN_24926_E.pdf)).

Tuttavia le fonti riportano:” *Legalmente, gli autori rischiano il carcere a vita. In pratica, però, non è sempre saggio rivolgersi alla polizia, secondo le sopravvissute. "Mai, mai andare alla polizia. Se siete fortunati, nel migliore dei casi, vi prenderanno in giro, se non vi arrestano", ha detto Jelifi. Ha citato l'articolo 230 del codice penale, che punisce gli atti sessuali tra due adulti consenzienti dello stesso sesso con un massimo di tre anni di reclusione. Nel febbraio 2019, un uomo noto come Ahmed è stato condannato a sei mesi di carcere dopo aver denunciato di essere stato violentato e aggredito da due ladri. Poiché le scappatoie e le incongruenze nella legge consentono ai perpetratori di evitare la punizione, le sopravvissute dicono di sentirsi "in palio". "A volte mi sento come se fossi più una 'cosa' che un essere umano. La gente può fare quello che vuole. Non è sicuro. Non c'è un posto dove andare", ha detto Dahmani*” (MEE, Tunisia: Male survivors of sexual assault determined to speak out despite risks <https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-enazed-male-survivors-sexual-assault> ).

Entrando nel merito delle dichiarazioni del ricorrente, questi riporta di aver riferito l'episodio dello stupro alla famiglia che non gli credeva, sicché lo stesso riferisce di avere sempre vissuto "nell'ombra" venendo ignorato e subendo violenza verbale. Nelle COI reperite sono raccolte alcune testimonianze di uomini che hanno subito violenza. In un articolo si legge: *"Circa tre anni fa, quando Dahmani ha deciso di raccontare ai suoi genitori quello che aveva passato, ha detto che hanno ignorato la sua storia. "Mia madre ha taciuto, mio padre mi ha detto di dimenticare. Non li biasimo, sono stati cresciuti in modo diverso", ha detto. Infatti, Nafetti ha detto che l'abuso sessuale degli uomini è percepito come "catastrofico" nella società tunisina. "È un evento che distrugge la mascolinità, o questo è ciò che si intende. Colpisce tutta la linea familiare maschile. A volte vedo le famiglie delle vittime maschili trasferirsi in un altro luogo", ha detto. Jelifi è d'accordo: "La dominazione sessuale da parte di un altro uomo si sente come una degradazione, qualcosa che mina la mascolinità". Questa immagine di "ciò che serve per essere un uomo" fa sentire i sopravvissuti inferiori. "Quando ero un bambino, ho pregato Dio di farmi diventare un vero uomo", dice Dahmani. Jelifi ha detto che ha iniziato a disprezzare il suo corpo a causa dei suoi abusi. "Ho incolpato il mio corpo grasso e pigro per il mio stupro. Per costruire i muscoli, ho smesso di mangiare e ho sviluppato l'anoressia". L'abuso ha anche fatto sì che FC mettesse in discussione la sua identità: "Sono confuso. Non so chi sono, gay o bisessuale? E spesso faccio sesso quando ho bisogno di affetto"*(MEE, Tunisia: Male survivors of sexual assault determined to speak out despite risks <https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-enazed-male-survivors-sexual-assault> ). In un altro articolo Amnesty International riporta: *"Un uomo di 24 anni di Sfax che si identifica come travesti è stato abusato sessualmente all'età di nove anni. Ha raccontato ad Amnesty International che, sebbene il colpevole sia stato arrestato e condannato, è stato molestato nella sua comunità, costringendolo alla fine a lasciare casa. Ha quindi iniziato a lavorare come lavoratore del sesso: All'inizio la mia famiglia mi sosteneva. Mio padre si è lamentato della persona che ha abusato di me, ma poi la gente ha iniziato a parlare dicendo che non sono un uomo, che sono un "frocio"* (Amnesty International, Tunisia, I am not a moster <https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tunisia.pdf> ).

Entrambe le testimonianze riportano, coerentemente a quanto riferito dal ricorrente, la mancanza di supporto familiare e lo stigma e l'isolamento da parte della comunità, che non riconosce le vittime in quanto tali, ma come soggetti attivi di una sessualità percepita come 'deviata' e quindi portatrice di onta, vergogna e disonore all'intera comunità. Di fronte al giudice il ricorrente dichiara infatti: *"No, i miei familiari non hanno denunciato l'uomo, mi dicevano che io ero andato a cercarmi i problemi, che in qualche modo l'avevo voluto anche io".* A tale proposito non rileva la censura della Commissione che evidenzia che il ricorrente *"non viene mai cacciato dalla abitazione*

familiare". Egli, infatti spiega al giudice, coerentemente a quanto già dichiarato in Commissione: "ADR: no, non abbiamo più parlato della vicenda in famiglia. L'unico rapporto che ho conservato negli anni è stato quello con mia sorella però di nascosto. ADR: i miei genitori non volevano che lei parlasse con me. ADR: no, i miei genitori non mi hanno mai allontanato o cacciato di casa, non mi consideravano e basta". Sebbene il ricorrente non riferisca mai in modo esplicito quale fosse la ragione delle minacce e delle aggressioni, ed il contenuto degli insulti subiti (cfr. *Anche la gente del quartiere, dopo il fatto, aveva iniziato ad appellarmi con nomi infamanti ed è arrivata fino al punto di bruciarmi anche la macchina [...]*Le persone della comunità mi prendevano a male parole. ADR: si, questo è successo fino a quando non sono partito dal paese. Anche quando mi recavo a lavorare in altri posti ricevevo lo stesso trattamento [...] queste persone hanno fatto questa cosa nei miei confronti sempre perché dopo che mi insultavano per quello che mi era successo da piccolo in continuazione sono passati a cose più pesanti quali appunto incendiarmi la macchina – CT: mi dicevano parole offensive, una volta mi hanno scritto sulla macchina parole inerenti quella vicenda. Non so chi siano. Poi una volta la hanno incendiata [...] mi hanno scritto parole brutte, non posso dirle) è ricavabile dal contesto – legale, sociale e personale così come rappresentato – che egli fosse stato identificato come omosessuale, e quindi discriminato in quanto tale dalla comunità fortemente religiosa, come intuibile dalle sue dichiarazioni (*mia madre è insegnante di religione in una scuola per bambini [...]*non so per quale motivo i miei genitori non mi abbiano creduto, immagino che essendo molto religiosi non volessero ascoltare queste storie – CT: "i miei erano musulmani, veri. Mia madre era tutta coperta). Questa circostanza è del resto comprovata dal fatto che egli cerchi supporto, morale ma soprattutto materiale - dato il mancato apporto economico della famiglia (cfr. *nelle vacanze vendevo fiori e collane perché loro non mi davano libri, nulla [...] io da solo, vendevo fazzoletti, fiori, collane*) - presso l'associazione Shams (cfr. *a Mahdia c'era un'associazione che aiuta chi subisce violenza ed aiuta gli LGBT*). Sul punto, la Commissione valuta il ricorrente non credibile perché: "cita l'Associazione Shams, Sole, come supporto definendola come una associazione che fa manifestazioni per i minori; dalla ricerca emerge che detta associazione si occupa dei diritti delle persone lgbt e non dei minori così come dichiarato". Ebbene, le informazioni reperite riportano che: "**La [comunità] LGBTQ+ è molto attiva sulla violenza sessuale degli uomini, anche se forse non è così visibile**", ha detto. "Abbiamo aperto un numero di telefono speciale che è accessibile anche alle vittime eterosessuali. Ma, soprattutto, puntiamo ad essere schietti nella lotta contro la discriminazione, come l'abolizione dell'articolo 230". È proprio qui che si apre un possibile scisma tra il movimento e i sopravvissuti maschi alla violenza sessuale"(MEE, Tunisia: Male survivors of sexual assault determined to speak out despite risks <https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-enazed-male-survivors-sexual-assault>). Inoltre, la

stessa organizzazione Shams riporta *“Missione di Shams: Trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili. Supervisione delle minoranze sessuali a livello morale, materiale e psicologico. Lavorare pacificamente per l'abolizione delle leggi segregazioniste che minacciano le minoranze sessuali. Difendere il diritto delle persone a vivere con dignità indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalle loro differenze”* (<https://arab.org/directory/shams-tunisia/> ), non riducendo quindi la sua missione al riconoscimento dei diritti LGBT ma ad una più ampia ed inclusiva tutela della libertà sessuale delle persone, indipendentemente dal loro specifico genere o orientamento sessuale.

Quanto alla discrepanza rilevata tra il logo dell'associazione e il disegno richiesto al ricorrente, la Commissione territoriale non ne ha trasmesso copia cosicché non è possibile riscontrare il grado di diversità, a prescindere dalla scarsa considerazione della circostanza di non ricordare quel particolare.

Infine, la Commissione rileva: *“Sul punto però emerge una rilevante incongruenza in quanto lo stesso afferma di essersi avvicinato a partire dal 2013 ad una associazione “Sole” che lo aiutava e forniva sostegno e protezione e di avere condotto una vita normale, andando anche a vivere dal 2011 con alcuni amici. Alla luce quindi della sue stesse dichiarazioni non appare credibile dunque che visse in una condizione di estremo disagio a fronte di quanto vissuto. In ogni caso l'esistenza stessa della associazione e il dichiarato supporto dimostrano una attivazione a protezione nei suoi confronti; la stessa cosa si evince, esulando da valutazioni di credibilità, circa l'atteggiamento delle istituzioni presso cui farebbe denuncia in occasione dell'incendio dell'auto. Su questo punto però non è chiaro come a distanza di così tanti anni l'episodio sia riconducibile a quanto occorso nell'infanzia”*.

Ritiene il Collegio che tale censura non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, non è possibile ritenere che *“l'esistenza stessa della associazione e il dichiarato supporto dimostrano una attivazione a protezione nei suoi confronti”*, dovendosi in questo caso guardare alla protezione fornita dallo Stato per escludere l'esistenza di un rischio, e non da una singola associazione – che si oppone, per giunta, alle schiacciante politiche omofobe dello Stato – e che è stata da questo legalizzata soltanto, dopo numerosi ricorsi pendenti dal 2015, momento del suo primo riconoscimento, nel 2019 (ANSA, Tunisia: diritti Lgbt, corte appello riconosce legalità Shams [http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/tunisia/2019/05/21/tunisia-diritti-lgbtcorte-appello-riconosce-legalita-shams\\_fe21674e-4946-492f-ad2f-4d122789ec67.html](http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/tunisia/2019/05/21/tunisia-diritti-lgbtcorte-appello-riconosce-legalita-shams_fe21674e-4946-492f-ad2f-4d122789ec67.html) ). Quanto all'affermazione circa *“l'atteggiamento delle istituzioni presso cui farebbe denuncia in occasione dell'incendio dell'auto”*, si sottolinea che il ricorrente specifica che le persone coinvolte sono state condannate solo al pagamento di una multa, che egli non ha ricevuto risarcimento alcuno per l'auto,

e che in ogni caso, l'intervento dello Stato ha riguardato soltanto un crimine comune, senza rilevare e proteggere dalla matrice omofobica dello stesso (cfr. *Per l'incendio mi sono rivolto alla Polizia perché quella volta il fatto ha provocato una situazione più grande, sarebbe comunque accorsa la Polizia. In Tunisia c'è un sistema di autogiustizia. ADR: so che ci sono state due udienze in Tribunale e che poi gli autori dell'incendio sono stati condannati al pagamento di una multa. ADR: l'incendio è avvenuto la notte di Capodanno del 2018. Doveva iniziare, cioè, l'anno 2019. ADR: no, io non ho avuto il risarcimento per la mia macchina. ADR: queste persone non sono state arrestate per questo episodio*). Ancora, non è possibile ritenere, come sostenuto dalla CT, che il ricorrente abbia “condotto una vita normale, andando anche a vivere dal 2011 con alcuni amici. Alla luce quindi della sue stesse dichiarazioni non appare credibile dunque che vivesse in una condizione di estremo disagio a fronte di quanto vissuto”, in quanto è egli stesso a dichiarare “ero stressato, ho iniziato a perdere i capelli, qui è diverso e non ti guardano male. Invece da noi come in Algeria ti guardano male, appena sanno la tua storia”. Infine, la Commissione conclude “Su questo punto però non è chiaro come a distanza di così tanti anni l'episodio sia riconducibile a quanto occorso nell'infanzia”. Ebbene, alla luce delle informazioni reperite, è possibile ritenere che l'intera vicenda del ricorrente, segnata da discriminazioni e isolamento da parte della comunità d'origine, sia da ricollegarsi allo stupro subito nell'infanzia, in quanto da quel momento il ricorrente è stato identificato non come vittima ma come rappresentante di una sessualità percepita come ‘deviata’ (verosimilmente omosessuale) e quindi portatrice di onta, vergogna e disonore all'intera comunità.

Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce dell'istruttoria, che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non siano condivisibili e che, pertanto, il ricorso sia fondato.

In diritto va premesso che ai sensi del primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede poi che “(...) ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue

comunicazioni”; mentre il successivo articolo 21 vieta qualsiasi discriminazione fondata, tra l’altro, sulle tendenze sessuali.

L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che siffatti diritti devono essere interpretati in conformità dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

L’articolo 2, lettera c), della direttiva prevede che per “rifugiato” si intende un *“cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12”*.

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: *“Gli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono: a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”*.

L’articolo 9, paragrafo 2, prevede poi che *“(g)li atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di: (...) c. azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie. Ai sensi del terzo paragrafo di tale articolo, “[i]n conformità dell’articolo 2, lettera c), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1”*.

La normativa interna italiana recepisce tutti contenuti sopra citati: l’art. 2 del D.L.vo n. 251 del 2007 definisce il concetto di “rifugiato” come il *“cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)”*.

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di

cui alla lettera a); mentre il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 251 del 2007, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Secondo la Suprema Corte *'un requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati'* (Cass. 18353/2006) e il timore nutrito dal richiedente *'deve pur sempre essere «fondato», ossia basato su presupposti logici e razionali'* (Cass. Sez. 1, n. 13088/2019).

Alla luce di tutto quanto sopra, ad avviso del Collegio può considerarsi provata – dalle dichiarazioni prestate in CT ed in Tribunale, così come dalle certificazioni mediche allegate – l'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale, definito dall'art. 8 lett d) del D.lgs. 251/2007 come *"quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante"*.

Ciò che rileva ai fini della presente decisione, è che la caratteristica distintiva dell'appartenenza al gruppo sociale (nel caso di specie l'orientamento sessuale) può essere anche imputata o attribuita al richiedente dall'agente statale o non statale di persecuzione, ai fini della valutazione dei rischi cui sarebbe esposta una persona in caso di rientro nel paese d'origine (cfr., Parere consultivo dell'UNHCR all'Associazione Tokyo Bar, nota 8, par. 5. Si veda inoltre Kwasi Amanfi v. John Ashcroft, Attorney General of United States , A01-4477 e 02-1541, 328 F.3d 719, 16 maggio 2003 (Corte d'appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito) (<http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb2c1a.html> ), dove la Corte ha riconosciuto la persecuzione a causa della presunta appartenenza a un particolare gruppo sociale (ad esempio quello delle persone omosessuali), anche se il richiedente non era omosessuale. Si veda inoltre DW (Homosexual Men – Persecution – Sufficiency of Protection) Jamaica, nota 40, par. 71). Invero,

stanti le predette forme di criminalizzazione (articolo 230 del codice penale del 1913 che condanna col carcere fino a tre anni la “sodomia” e i rapporti tra persone dello stesso sesso) non rileva la intrinseca natura omosessuale o eterosessuale, ma la manifestazione e la percezione di un atto omosessuale da parte della società o delle autorità statuali.

Il timore delle persecuzione trova quindi fondamento in tale contesto, che ritrova una coerenza esterna fortemente corroborata dalle COI sopra illustrate. Invero, autori materiali di tali trattamenti discriminatori sono in primo luogo i membri del gruppo sociale di appartenenza e la società maggioritaria che, proprio in ragione dell’omofobia diffusa e prevalente, può rendersi responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell’integrità fisica del ricorrente; in secondo luogo, le autorità statali che, allo stato attuale, non sono in grado di tutelare i propri cittadini, esistendo di fatto la criminalizzazione della condotte sessuali non etero.

Non vi è dubbio infatti che il ricorrente – che in Italia vive con un connazionale e un amico italiano, il quale gli ha procurato una opportunità lavorativa, dovendo iniziare un apprendistato come operaio edile – rischi invece concretamente nel caso di rientro nel paese d’origine, essendo già stato oggetto di forte discriminazione, di essere sottoposto ai trattamenti indicati nelle COI, tali da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e da impedirgli l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali, al lavoro, ad una vita dignitosa nonché all’esercizio dei diritti civili e politici.

In conclusione, alla luce del generale giudizio di attendibilità del richiedente e delle predette considerazioni deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto allo status di rifugiato a norma degli art. 7 comma 2, lett. c) e comma 8 lett. d) D.L.vo n. 251/2007.

\*\*\*

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce a \_\_\_\_\_, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Bologna, il 12 aprile 2021

Bologna, così deciso il 12.4.2021

Il Giudice est.

dott. Angela Baraldi

Il Presidente  
dott. Matilde Betti